NEOASSUNTI 2019/2020

Ambito 23

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

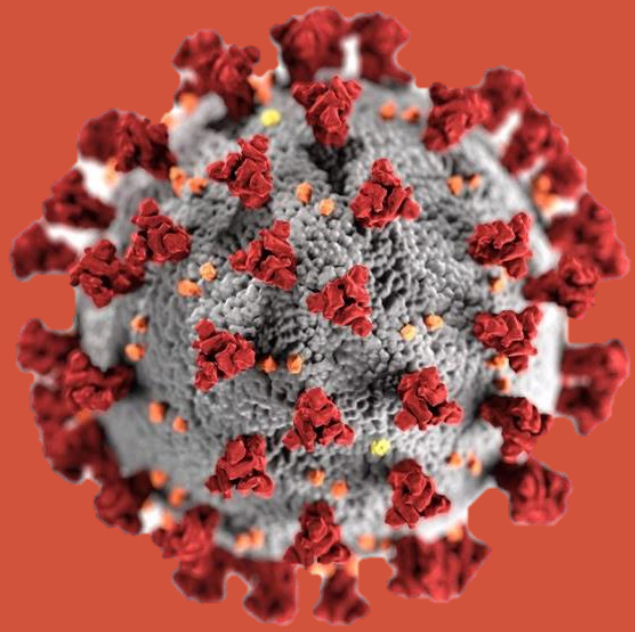

VALUTAZIONE

Ai tempi del covid-19 e oltre…

Domande: **www.menti.com** codice **90 66 23**

LA VALUTAZIONE

Le questioni di partenza

- I soggetti implicati
  - La scuola come sistema, il dirigente, i docenti, le alunne e gli alunni.
- Le motivazioni della valutazione

RAV, PDM, RS

Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è un documento che è stato introdotto dal DPR 80 del 28/03/2013. che regolamenta il Sistema Nazionale di Valutazione - compito: valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti.

Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa attraverso le seguenti quattro fasi:

a) **autovalutazione delle istituzioni scolastiche**, che analizzano i dati resi disponibili dal Ministero, dall'Invalsi e altri dati significativi integrati dalla scuola, elaborano un rapporto di autovalutazione, il **RAV, e formulano un piano di miglioramento**;
b) valutazione esterna;
c) azioni di miglioramento;
d) **rendicontazione sociale** delle istituzioni scolastiche

Un orizzonte di senso…

La valutazione è efficace

- quando riesce a dare chiarezza a ciò che è importante ed essenziale nei processi presi in considerazione,
- se è fondata sull'osservazione e comprensione del processo (di apprendimento) messo in atto.

La valutazione si fonda su criteri di:

- CORRESPONSABILITÀ (nel team docente)
- COERENZA (con gli obiettivi e le attività programmate)
- TRASPARENZA (chiarezza, semplicità, esplicitazione dei percorsi)

ha carattere:

- PROMOZIONALE: concorre al pieno sviluppo della personalità dell'alunno;
- FORMATIVO: concorre a modificare e rendere efficace il percorso didattico;
- ORIENTATIVO: stimola la consapevolezza degli stili di apprendimento di ciascun alunno.

VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA

La valutazione deve essere pedagogicamente motivata e adeguatamente finalizzata

- Serve per migliorare l'azione didattica e sostiene ed indirizza il processo di apprendimento.
- Non semplice accertamento del profitto dell'alunno/a
- Funzionale anche allo sviluppo della didattica e delle attività programmate;
- Permette di ridefinire gli obiettivi, di verificare l'idoneità delle procedure rispetto agli obiettivi di ricercare metodologie didattiche e strategie educative più efficaci e adeguati.

VALUTAZIONE FORMATIVA	VALUTAZIONE SOMMATIVA
Ha uno **scopo futuro**	Documenta il successo
Analizza le resistenze, le difficoltà e le debolezze per migliorare il processo di insegnamento – apprendimento	Documenta le abitudini
Sviluppa un atteggiamento meta-riflessivo sia nel docente che nello studente	Mostra e fissa i risultati dell'apprendimento stesso
Modella i progressi dell'apprendimento	Ha uno **scopo retrospettivo**
Usa in modo dinamico l'errore	
Tiene conto del carico cognitivo intrinseco ed estrinseco richiesto nel compito di apprendimento	

A. Nuzzaci, *Progettare, pianificare e valutare gli interventi educativi*, 2012

Valutazione formativa

- La valutazione formativa, si compie in itinere per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze
- Questa tipologia di valutazione deve rispondere, oltre che ai criteri della validità e della attendibilità, al criterio dell'utilità
- La valutazione formativa deve essere utile ad aggiustare il tiro, ad adeguare l'attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli alunni

Valutazione sommativa

- La valutazione sommativa, si effettua per rilevare le conoscenze e le competenze alla fine dei processi di apprendimento (UdA …)
- Tale valutazione ha anche una funzione formativa perché consente di avere l'ultimo dato sull'apprendimento degli allievi e di fornirgli dei feed-back sul livello delle loro prestazioni
- Permette di correggere eventuali errori, di effettuare gli ultimi interventi didattici prima di passare ad un altro ambito di contenuti.

Il «dilemma»

Competenze vs. Conoscenze

o

Competenze con Conoscenze

QUALCHE RIFERIMENTO LEGISLATIVO

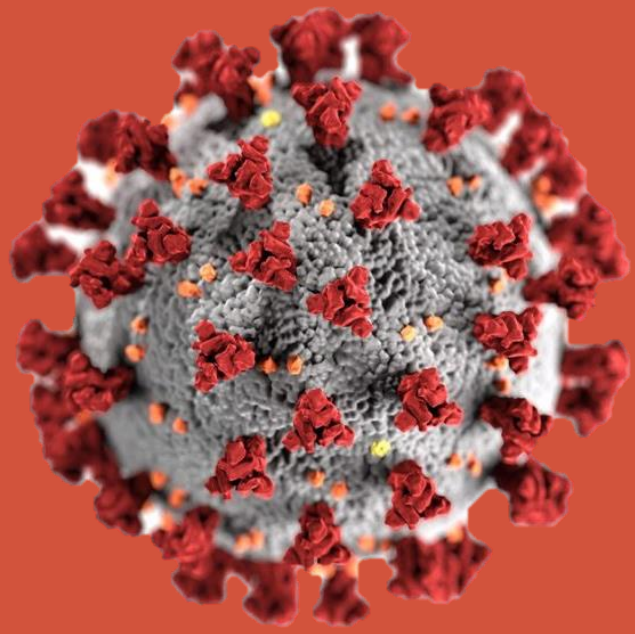

D. Lgs. 62/2017 – OOMM 9, 10 e 11 del 2020

Domande: **www.menti.com** codice **90 66 23**

Valutazione – D.lgs. n. 62/2017

- CAPO I

  PRINCIPI GENERALI

- CAPO II

  VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

- CAPO III

  ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

- CAPO IV

  DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - II

1. Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
2. Valutazione nel primo ciclo
3. **Amissione alla classe successiva** nella scuola primaria
4. Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria
5. Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado
6. **Ammissione alla classe successiva** nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo
7. Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado
8. Svolgimento ed esito dell'**ESAME DI STATO**
9. Certificazione delle competenze nel primo ciclo
10. Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
11. **Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

CAPO III

12. Oggetto e Finalità
13. Ammissione dei candidati interni
14. Ammissione dei candidati esterni
15. Attribuzione del credito scolastico
16. Commissione e sede di esame
17. Prove di esame
18. Esiti dell'esame
19. Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI
20. Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con **disabilità e disturbi specifici di apprendimento**
21. Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

CAPO IV

22. Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale
23. Istruzione parentale
24. Regioni a Statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano
25. Scuole italiane all'estero
26. Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
27. Disposizioni finanziarie

Per gli Esami di Stato, novità applicate dal 2018 per l'Esame del primo ciclo e dal 2019 per la Maturità. Alla primaria e alla secondaria di I grado cambia la modalità di valutazione: restano i voti, ma saranno espressione dei livelli di apprendimento raggiunti e saranno affiancati da una specifica certificazione delle competenze. Maggiore peso viene dato alla valutazione delle competenze in 'Cittadinanza e Costituzione', che saranno anche oggetto di colloquio anche all'Esame «di Maturità». Sono alcune delle novità previste dal decreto su valutazione ed Esami di Stato.

- **La valutazione nel primo ciclo**: il tema dell'ammissione alla classe successiva è parte di un processo più ampio di presa in carico delle studentesse e degli studenti. Le attività svolte nell'ambito della disciplina trasversale 'Cittadinanza e Costituzione' diventano oggetto di valutazione.
- Alla **primaria** la **non ammissione è prevista solo in casi eccezionali** e con decisione unanime dei docenti della classe. L' ammissione è prevista anche in caso di livelli di apprendimento «parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione». Le scuole devono attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni e delle alunne più deboli. Scuola più inclusiva e capace di non lasciare solo chi resta indietro.

- Nella **secondaria di I grado** resta ferma la necessità di **frequenza di almeno tre quarti** del monte ore annuale per poter essere ammesse o ammessi alla classe successiva. Anche alla secondaria di I grado, in un'ottica di maggiore trasparenza dei voti e in linea con le esperienza di molti Paesi europei, si può essere ammessi o ammesse alla classe successiva e all'Esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di supporto per colmare le lacune. Alla fine del I ciclo viene rilasciata una apposita certificazione delle competenze oggi già sperimentata da oltre 3.000 istituzioni scolastiche.
- **Esame del I ciclo**. **Tre scritti e un colloquio** le prove previste alla fine della classe terza della secondaria di I grado. L'Esame viene riequilibrato e si torna a dare più valore al percorso scolastico rispetto al peso delle prove finali. Sono previste: una prova di **italiano**, una di **matematica**, una prova sulle **lingue straniere**, un colloquio per accertare le competenze trasversali, comprese quelle di cittadinanza. Il test Invalsi (la prova nazionale standardizzata) si svolge nel corso dell'anno scolastico, non più durante l'Esame

- **Esame del II ciclo**. Due prove scritte e un colloquio orale. Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro (PTCO) diventa requisito di ammissione, insieme allo svolgimento della Prova nazionale Invalsi. Possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). L'ammissione con una insufficienza incide sul credito finale con cui si accede all'Esame. Questo non vale per il voto legato al comportamento: chi ha l'insufficienza non viene ammessa o ammesso.
- Esame composto da: **prima prova scritta nazionale** che accerterà la padronanza della lingua italiana, **seconda prova scritta nazionale** su una o più discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi, **colloquio orale** che accerterà il conseguimento delle competenze raggiunte, la capacità argomentativa e critica del candidato, l'esposizione delle attività svolte in alternanza. L'esito dell'Esame in centesimi: il credito scolastico incide fino a **40 punti**, le 2 prove scritte incidono fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a **20 punti**. La Commissione resta quella attuale: un Presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni. La **prova Invalsi** viene introdotta in quinta per italiano, matematica e inglese, ma si svolgerà in un periodo diverso dall'Esame.

- Le novità per le **prove Invalsi**: si introduce una prova di inglese standardizzata al termine sia della primaria sia della secondaria di I e II grado per certificare, in convenzione con enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Nelle classi finali della secondaria di I e II grado la prova Invalsi è requisito per l'ammissione all'Esame, ma non influisce sul voto finale.

Gli esami 2020 (OO.MM. 9 e 10 / 2020)

I grado (OM 9)

- elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe (art. 3),
  a) individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
  b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline;
- presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio di classe (art. 4).
- *Per i candidati interni la mancata trasmissione dell'elaborato non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell'esame (nota 8464-28/5/20)*

Art. 7 – valutazione

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singolediscipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

II grado (OM 10)

- 60 punti di credito (tabelle riviste)
- 40 (distribuiti come da scheda di valutazione ministeriale) per il **colloquio in presenza** comprendente
  a) discussione di un **elaborato concernente le discipline** di indirizzo individuate come oggetto **della seconda prova scritta**
  b) discussione di un **breve testo**, di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento CDC
  c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione
  d) esposizione da parte del candidato dell'esperienza di PCTO
  e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione"

- Riguardo all'elaborato di cui all'articolo 17 comma 1 a), si precisa che l'argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). La trasmissione dell'elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d'indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno l'invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche. L'elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave.
- *Nell'eventualità che il **candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato**, la discussione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.*
- In merito alla previsione di cui all'art. 16, comma 3 (La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati), si precisa che **l'assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso** in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.

(nota 8464-28/5/20)

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei **contenuti e dei metodi** delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	**10**	
Capacità di **utilizzare le conoscenze** acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	**10**	
Capacità di **argomentare in maniera critica e personale**, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	**10**	
Ricchezza e **padronanza lessicale e semantica**, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	**5**	
Capacità di **analisi e comprensione della realtà** in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	**5**	
Punteggio totale della prova				

OM 11 – 16/05/2020

Art. 2

- I docenti contitolari della classe e i **consigli di classe aggiornano**, ove necessario, le **progettazioni** definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e **individuano**, per ciascuna disciplina, i **nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento** non affrontati o **che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti**
- Il **collegio dei docenti**, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia (DPR 75/99), **integra**, ove necessario, **i criteri di valutazione** degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come **integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.**

Art. 3 (*Valutazione nel primo ciclo di istruzione*)

- I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla **valutazione** degli alunni **sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza** sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
- Gli alunni sono **ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline**, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

- Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.
- **Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno**, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il consiglio di classe**, con motivazione espressa all'unanimità, **PUÒ non ammettere** l'alunno alla classe successiva.
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 4 (*Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali*)

- La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
- Il consiglio di classe procede alla **valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza**, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.
- Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
- **Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale**. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

- **Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato** di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
- **Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo** relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, **il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, PUÒ non ammetterlo alla classe successiva.**
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 5 (*Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali*)

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il **piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.**
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.
- Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
- Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 6 (*Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato*)

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

- Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, **le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.**
- Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.
- Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, **le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia**, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

Art. 7 (*Percorsi di istruzione per gli adulti*)

- […]

Art. 8 (*Situazioni particolari*)

- Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all'istituzione scolastica di iscrizione il **ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro** in classe per l'anno scolastico 2019/2020.
- **esami di idoneità** per l'ammissione alle classi intermedie, nonché gli **esami integrativi** sono svolti, in presenza **entro il 1° settembre 2020**
- alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità internazionale individuale
- frequentanti scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia
- alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura lo scrutinio finale è a cura dei docenti dei corsi ospedalieri,
- alunni che frequentano le scuole italiane all'estero

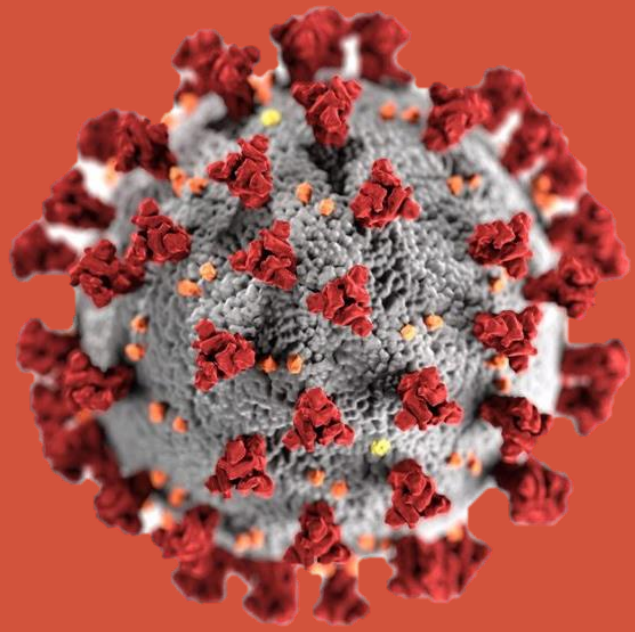

VALUTAZIONE E DAD

Qualche considerazione finale…

Domande: **www.menti.com** codice **90 66 23**

- La valutazione nella DAD è rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche ma è indispensabile che il Collegio dei Docenti abbia deliberato apposite linee guida che regolino l'attività didattica, la verifica e la valutazione.
- Strumenti adatti messi a punto dalle articolazioni tecniche del Collegio dei Docenti mettano a punto
- Strumenti di valutazione e pianificazione delle verifiche da comunicare con chiarezza all'utenza da parte del CDC.
- La valutazione formativa sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning.
- Per migliorare attendibilità
  - ✓ incremento del numero di prestazioni valutabili;
  - ✓ integrazione di elementi diversi fra loro (valutazione formativa e valutazione sommativa).

- Spinta verso compiti e verifiche non tradizionali, legate alle competenze, non riproduttivi, che richiedano risposte non reperibili in internet
  - Compiti a tempo proponibili dopo l'illustrazione (in modalità sincrona) di un argomento.
  - Domande chiuse e domande aperte per valutare la comprensione dell'argomento e il grado di attenzione dello studente, ma anche l'efficacia dell'intervento.
  - Contenuti ridotti.
- Consegne adatte a stimolare l'uso di elementi di personalizzazione (comunque per la valutazione di saggi, relazioni e testi esistono software antiplagio, ad es. https://www.compilatio.net/it/)
- Evitare che la valutazione sia affidata ad episodi, variare le modalità.

Qualche idea per una valutazione (formativa) nell'attuale situazione:

- Rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, …)
- Valutazione della qualità dell'interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle difficoltà
- Valutazione di comunicazione e riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di rielaborazione personale (di cogliere nessi, di effettuare collegamenti e approfondimenti), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;
- Osservazione della capacità di autovalutazione e consapevolezza degli alunni circa i progressi registrati tramite lo studio. (Di.s.a.l)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

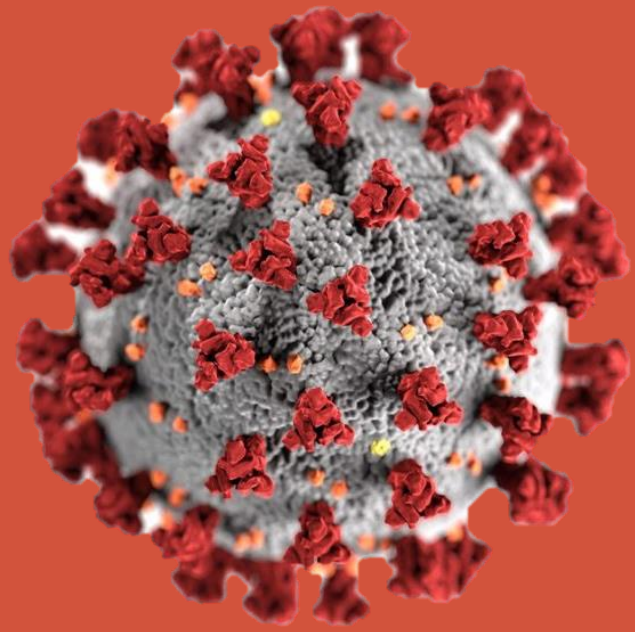

mario.maestri@istruzione.it